

## TRIBUNALE DI PORDENONE

Il Giudice Delegato al Fallimento S. S.p.A., dr. Francesco Petrucco Toffolo,  
letto il ricorso depositato il 28.10.2010 col quale X. SGR S.p.A. ha proposto domanda  
di ammissione alla procedura di concordato fallimentare c.d. con assuntore ex art. 124  
l.f.,

osserva.

Nel primo semestre del corrente anno sono state depositate, da società specializzate, *tra  
le quali l'odierna ricorrente*, plurime proposte di concordato fallimentare. Pur nei limiti  
consentiti dalla richiesta, manifestata da tutte le proponenti, di segretazione delle  
rispettive proposte, sono state adottate procedure per consentire il miglioramento delle

stesse ed, all'esito, una volta espresso dai Curatori il proprio parere, con atto del  
1° 10.2010 il comitato dei creditori ha scelto la proposta avanzata da A. S.p.A.

Con decreto del 6.10.2010, lo scrivente giudice delegato ha ordinato la comunicazione  
della proposta prescelta (e dei pareri degli altri organi della procedura) ai creditori,  
disponendo, atteso l'elevatissimo numero di questi, che la comunicazione avvenisse,  
secondo quanto previsto dall'art. 126 l.f., a mezzo della pubblicazione su tre quotidiani  
con ampia diffusione a livello nazionale e locale. La pubblicazione è intervenuta il  
12.10.2010 così che il termine, fissato in trenta giorni, per la manifestazione  
dell'eventuale dissenso scadrà il prossimo 11.11.2010.

Il 28 ottobre 2010 X. SGR S.p.A. ha depositato una nuova proposta di concordato  
fallimentare, migliorativa rispetto alla precedente ed anche (in termini invero minimali)  
rispetto a quella oggetto del (sub)procedimento di approvazione pendente.

E' stato richiesto ai curatori di esprimere un parere sulla ritualità della proposta; in data  
4.11.2010 i Curatori si sono espressi nel senso dell'improcedibilità della stessa.

Al fine di valutare la ritualità della proposta sopravvenuta, si deve ricordare che con la  
legge n. 69 del 2009 il legislatore è intervenuto per colmare una lacuna che aveva  
caratterizzato gli interventi riformatori di cui ai decreti legislativi n. 5 del 2006 e n. 169  
del 2007, lacuna dovuta alla mancata previsione dell'ipotesi di presentazione di una  
pluralità di proposte di concordato fallimentare. Con l'art. 61 della legge n. 69 del 18  
giugno 2009, il legislatore ha dunque modificato il regio decreto 16 marzo 1942 n. 267  
(legge fallimentare), integrando l'art. 125 e l'art. 128, ed in particolare definendo l'iter

procedurale in caso di presentazione di più proposte concordatarie. L'art. 125 è stato, tra l'altro, così integrato: "In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori".

Ciò che in questa sede in particolare rileva, è *l'espressa introduzione di un termine ultimo affinché una nuova proposta possa essere comunicata ai creditori: tale termine è individuato dall'ordinanza con la quale il giudice delegato dispone la comunicazione ai creditori della proposta*, sia questa l'unica pervenuta o quella prescelta dal comitato dei creditori tra le plurime depositate (salvo il potere dello stesso giudice delegato, su richiesta del curatore, di ordinare la comunicazione ai creditori di una o di altre proposte, tra quelle non scelte – ma pur sempre pervenute prima di tale momento – ritenute parimenti convenienti). Tale provvedimento dà l'avvio ad una fase del procedimento di concordato fallimentare, quella del voto ed eventuale approvazione da parte dei creditori, successiva a quella dell'esame preliminare da parte degli organi della procedura e della scelta tra le, eventualmente plurime, proposte.

A partire dall'emissione di tale provvedimento la proposta non può più essere modificata. Né, evidentemente, possono essere depositate nuove proposte. Per meglio dire, *la rilevanza di queste è subordinata ad una regressione del procedimento a seguito di un evento sopravvenuto, quale la mancata approvazione od omologazione della proposta sottoposta al voto dei creditori, o l'annullamento a seguito di reclamo ex art. 26 l.f. del decreto che, per quanto sopra, ha avviato l'iter di approvazione.*

Rimane da chiedersi se tale ultimo provvedimento possa essere revocato dallo stesso giudice delegato che l'ha emesso (così determinandosi l'indicata regressione). Che lo sia in termini generali ed in particolare ove emergano profili di (in)validità del procedimento può essere sostenuto in conformità ai principi generali (ed un esempio in tal senso è rinvenibile in Trib. Milano, 8.5-13.10.2008), ma si deve ritenere che la revoca non possa essere adottata per il mero sopravvenire di un'ulteriore (migliorativa) proposta di concordato.

E' evidente infatti come non si possa affermare che qualsiasi proposta sopravvenuta costringa alla regressione del procedimento, pena la vanificazione del termine introdotto dal legislatore con il richiamato intervento del 2009 e l'impossibilità di efficace ed utile gestione dell'istituto del concordato fallimentare. Ma è altrettanto evidente l'inconcepibilità dell'unica ipotesi interpretativa residua, costituita dalla revoca in

presenza di una domanda di concordato più favorevole (ipotesi sostenuta, è vero, dal Tribunale di Mantova, ord. 16.11.2007 ma nel vigore della precedente, lacunosa, normativa): ciò in quanto la revoca si fonderebbe su una valutazione di convenienza da parte del giudice delegato, che è palesemente incompatibile con la nuova ripartizione dei poteri degli organi del concordato fallimentare dopo la riforma, che attribuisce ai creditori (direttamente tramite il voto ed indirettamente tramite i poteri di veto e di scelta attribuiti al comitato) le valutazioni aventi ad oggetto la convenienza della proposta e sottrae al giudice delegato il controllo di merito sulla stessa; spetta invece al giudice delegato un controllo di legittimità che include, bensì, un potere di arresto ma limitato a ragioni attinenti la sussistenza dei presupposti formali e la regolarità della procedura.

Ci si deve da ultimo chiedere se, posto che la proposta sopravvenuta potrebbe assumere rilievo in caso di mancata approvazione di quella prescelta dal comitato, debba essere data informazione ai creditori di tale sopravvenienza. Ma anche a tale interrogativo deve, almeno nella specie, darsi risposta negativa.

Il termine per il deposito di proposte destinate al simultaneo iter di confronto e scelta è ora normativamente chiaro ed a tale iter l'odierna ricorrente ha partecipato, risultando soccombente. Ciascun soggetto proponente ha avuto la possibilità ed il tempo di migliorare la propria proposta. Al termine, la proposta migliore è stata scelta e sottoposta al voto dei creditori. Ciò è avvenuto tramite la pubblicazione integrale della proposta di A. S.p.A. su plurimi organi di informazione (con notevole impegno finanziario per la procedura). La nuova proposta di X. SGR S.p.A. è formalmente una nuova proposta ma sostanzialmente una (tardiva) modifica della proposta già formulata, di cui mantiene integro l'impianto con l'unica novità costituita dalla previsione di un soddisfacimento dei creditori migliore (in termini minimi) rispetto a quello espresso dalla proposta in via di approvazione. La comunicazione ai creditori dell'evento sopravvenuto, è, in primo luogo, *materialmente impossibile nei tempi dati*, ed avrebbe l'unico effetto di inquinare il procedimento di voto, posto che l'eventuale affrettata comunicazione raggiungerebbe, tutt'al più, una parte dei creditori e comunque in tempo non utile a consentire agli stessi di valutare in modo compiuto la convenienza e gli effetti dell'alternativa che sarebbe loro in al modo prospettata; in secondo luogo, una tale opzione operativa espone l'iter del concordato fallimentare a condotte, potenzialmente reiterabili, che rendono assai più confuso (ed in termini sistematici per

certo meno efficiente) l'iter del concordato fallimentare, che, nell'assetto normativo uscito dalla più recente novella, esige, come si è osservato, che il confronto tra eventuali plurime proposte si concluda con il provvedimento col quale il giudice delegato dispone la comunicazione di una (o più) di esse ai creditori per acquisirne il voto.

**P.Q.M.**

Il Giudice delegato,  
visto l'art. 125 l.f.,

**prende atto**

della proposta di concordato fallimentare depositata il 28.10.2010 da X. SGR S.p.A., riservando l'adozione di ogni ulteriore provvedimento all'eventuale verificarsi delle condizioni di cui in motivazione.

Si comunichi alla proponente ed ai Curatori, via fax.

Pordenone, 8.11.2010

IL CANCELLIERE C1

IL GIUDICE DELEGATO  
dr. Francesco Petrucco Toffolo

**IL CASO.it**